

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-bis
n. 18**

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR **PAOLO CIRINO POMICINO**, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DEL
BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA *PRO TEMPORE*, NONCHÈ DEL
SIGNOR **FRANCESCO VITTORIO AMBROSIO**

ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110 e 324, secondo comma, del codice
penale (interesse privato in atti di ufficio); 2) 323, comma 2, del codice penale (abuso d'ufficio)

**Trasmessa dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma**

il 22 aprile 1997

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 5 maggio 1997

Al Presidente del Senato della Repubblica

R O M A

Roma, 22 aprile 1997

OGGETTO: Proc. n. 16824/93R - Richiesta autorizzazione a procedere.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 gennaio 1989, n. 1, trasmetto gli atti relativi al procedimento penale in oggetto con richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Cirino Pomicino e Francesco D'Ambrosio.

Con ossequio.

Il Procuratore della Repubblica

(*F.to* dr. Salvatore VECCHIONE)

Relazione del Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (ex articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1)

Roma, 7 aprile 1997

Il Collegio così composto:

PRESIDENTE: dott. Maria Rosaria Euforbio

GIUDICE: dott. Stefano Meschini

GIUDICE: dott. Aldo Marinelli

ha emesso la seguente

RELAZIONE E DECRETO

nei confronti di Paolo Cirino Pomicino, Francesco Ambrosio, Mariano Gabriele, Felice Casucci e Ray Mac Sharry.

A seguito della informativa della Questura di Napoli del 7 settembre 1993, il Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, rilevato che i fatti denunciati, attribuibili a Paolo Cirino Pomicino, all'epoca Ministro del bilancio e della programmazione economica, erano stati consumati in Roma, con nota del 10 settembre 1993, trasmetteva gli atti per competenza a questo Collegio.

Con la stessa nota detto ufficio chiedeva che, previa eventuale revoca del decreto di archiviazione emesso da questo Collegio in data 17 febbraio 1992, venissero svolte le ulteriori indagini preliminari.

Gli atti venivano rimessi, per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'articolo 2 legge n. 219 del 5 giugno 1989, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il quale li restituiva a questo ufficio con nota del 29 aprile 1994, ipotizzando a carico di Paolo Cirino Pomicino, Francesco Ambrosio, Mariano Gabriele, Felice Casucci, Ray Mac Sharry i reati di abuso di ufficio e di tentata truffa aggravata per il conseguimento di sovvenzioni comunitarie, e formulando richieste istruttorie.

In data 29 maggio 1995 questo Collegio, su richiesta della locale Procura della Repubblica, disponeva la revoca del decreto di archiviazione di cui sopra emesso nel procedimento n. 26/91 Coll.; procedeva quindi all'audizione delle persone informate dei fatti, nonchè all'interrogatorio degli indagati Pomicino ed Ambrosio.

All'esito delle indagini gli atti venivano rimessi al Pubblico Ministero, il quale concludeva chiedendo l'archiviazione del procedimento.

Tanto premesso, il Collegio osserva quanto segue.

La vicenda scaturisce da un contratto di programma per investimenti e ricerca proposto dal gruppo Italgrani spa - con sede in Napoli - per conseguire finanziamenti dallo Stato.

Tali investimenti prevedevano, tra l'altro, la realizzazione di una amidieria, di una glucoseria, di un impianto produttivo di proteine, di una fabbrica di manufatti in plastica, di due impianti zootecnici per l'allevamento di suini, il tutto dislocato in varie zone del Mezzogiorno.

Dalle indagini esperite e dalla documentazione in atti è emerso che la società Italgrani, il cui presidente era Ambrosio Francesco, ebbe a presentare nell'ottobre 1989 una prima bozza del contratto di programma al Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Tale proposta, come si evince dal documento acquisito presso il citato Ministero (vedi allegato 11), venne però ritenuta mancante di quei contenuti tecnici ed economici necessari per avviare la procedura della contrattazione programmata; di tal che l'Italgrani ebbe a presentare una nuova proposta, a seguito della quale venne «attivato» un comitato tecnico per la istruttoria.

Il risultato di tale fase fu la predisposizione di un nuovo documento che venne portato a conoscenza del Ministro Misasi, e dopo altre rielaborazioni si pervenne alla stesura definitiva del contratto di programmazione ed alla trasmissione dello stesso, in data 6 aprile 1990, al CIPI, che lo approvò nella seduta del 12 aprile 1990 (vedi allegato 14).

In tale riunione, presieduta dall'onorevole Pomicino, la discussione del contratto di programma, come si evince dal verbale (vedi allegato n. 5), si concretizzò nella mera presentazione del progetto, che prevedeva investimenti per un ammontare di lire 964,5 miliardi, con un onere a carico dello Stato per lire 522,3 miliardi.

In data 26 aprile 1990 venne materialmente stipulato il contratto tra il MISM e l'Ambrosio (vedi allegato n. 5).

Successivamente la CEE, a seguito delle istanze presentate dai soggetti interessati (quali ad esempio società Casillo Grani, F.lli Pardini spa ed altri) iniziò la procedura di inchiesta ai sensi dell'articolo 93 comma 2 del Trattato, chiedendo informazioni al riguardo all'Autorità Italiana.

Pervenuti i chiarimenti richiesti, la Commissione economica europea con decisione del 6 agosto 1991, riconobbe la conformità alla disciplina comunitaria del piano d'investimenti aggiornato, pur ponendo alcune condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni.

Il CIPI, con delibera dell'8 ottobre 1991, recependo le indicazioni comunitarie, approvò le modifiche e gli aggiornamenti decisi in tale sede, ridefinendo il costo degli interventi in lire 754 miliardi, con un onere a carico dello Stato valutato in lire 442 miliardi.

* * *

A fare da sfondo alla presente vicenda, così da costituirne il filo conduttore ed il criterio interpretativo, è la strettissima relazione di amicizia esistente tra il Ministro Pomicino e l'Ambrosio, *dominus* del grup-

po Italgrani. Il legame, assolutamente pacifico, ha origine da un prestito concesso dal secondo al primo in occasione di necessità economiche dovute ad un urgente intervento chirurgico cui il Pomicino fu sottoposto negli USA, e si sviluppa negli anni, così da consentire, per esempio, a quest'ultimo di usufruire permanentemente di un'imbarcazione da diporto di proprietà dell'Ambrosio; il tutto, apparentemente, senza alcuna contropartita.

Tale amicizia non ha impedito al Ministro di partecipare all'approvazione, in qualità di Vice presidente del CIPI, del contratto di programma proposto dalla Italgrani spa ed oggetto, tra gli altri, della riunione tenutasi presso lo stesso CIPI il 12 aprile 1990. Nella circostanza non si è neanche prospettata l'opportunità di un'astensione; così come del resto accaduto in precedenza e successivamente, e cioè ogniqualvolta il Pomicino, nella sua veste ufficiale ovvero anche ufficiosamente, si è occupato del contratto in esame.

Fatto sta che l'*iter* amministrativo culminato nell'approvazione della pratica Italgrani è stato assai rapido, fatto inusuale nella prassi dei contratti pubblici.

L'avvio dei primi contatti tra la Italgrani ed il Dipartimento per il Mezzogiorno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri avviene alla fine di ottobre 1989; la richiesta ufficiale di accesso alla contrattazione programmata, indirizzata dalla società stessa al MISM, è del 18 gennaio 1990; la proposta viene peraltro giudicata sprovvista dei requisiti di organicità ed unitarietà necessari per la contrattazione programmata, ed insufficiente quanto all'impegno nella ricerca, alla ricaduta occupazionale ed all'apporto di tecnologie innovative. Dopo la presentazione di una nuova proposta, l'istruttoria, svoltasi ad opera del Comitato tecnico costituito da tutti i responsabili dei Reparti di servizio interessato nonché da esperti e specialisti esterni, personale tutto che opera a stretto contatto con i rappresentanti della Italgrani, mette capo ad un nuovo documento, contenente sostanziali variazioni relative alla struttura ed all'ubicazione degli stabilimenti, che viene presentato al MISM il 14 marzo 1990. Infine, dopo varie rielaborazioni conseguite anche ad un incontro avvenuto tra Ambrosio ed il Ministro Misasi, si giunge alla stesura definitiva del contratto di programma ed alla presentazione al CIPI in data 6 aprile 1990. Il CIPI approva dopo sei giorni, tre soltanto dei quali lavorativi.

A dimostrazione del ruolo concretamente svolto dal Ministro Pomicino nella pratica stanno le dichiarazioni di Antonio Da Empoli, già capo del Dipartimento per il Mezzogiorno e quindi coordinatore della politica di programmazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale asserisce che negli ultimi mesi del 1989 fu «...convocato dall'onorevole Pomicino, che all'epoca era Ministro del bilancio e in quanto Ministro del bilancio Presidente del CIPE che era l'organo che doveva autorizzare, il quale ... segnalò che c'era un imprenditore, il dottor Ambrosio presidente dell'Italgrani, che era interessato ad adire alla procedura della contrattazione programmata...». A seguito di tale segnalazione, il Da Empoli riferisce al Ministro

Misasi e trasmette subito la pratica, cioè la domanda informale avanzata dalla Italgrani, al servizio competente per la valutazione e l'istruttoria.

Ma il Pomicino non limita il suo intervento al solo momento iniziale della procedura.

Dopo che, su invito della Casillo Grani snc, la Commissione CEE in data 25 ottobre 1990 ha avviato la procedura ex articolo 93, comma 2, del Trattato in merito agli aiuti dello Stato italiano alla società dell'Ambrosio, l'indagato avvicina il Casillo, *dominus* della società concorrente, e gli propone di accettare 200 miliardi, quale quota parte degli utili ricavabili dal contratto di programma stipulato dalla Italgrani in cambio della cessazione di qualsiasi azione di disturbo (ivi inclusa, evidentemente, quella iniziata presso gli organismi internazionali) della procedura di approvazione del contratto di programma Italgrani. L'incontro si svolge nell'estate 1990 presso l'hotel Quisisana di Capri: il Casillo - è lui stesso a riferirlo nel corso delle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero di Napoli ed al Collegio - rifiuta la proposta, consegnando al Pomicino la documentazione attestante l'attività truffaldina dell'Ambrosio.

Infine il 5 ottobre 1990 il Ministro Pomicino si reca a Bruxelles accompagnato dal suo capo di Gabinetto Umberto Cazzuola, dal direttore generale del Ministero del bilancio Mariano Gabriele e dal segretario Giulio Cappelli. Scopo del viaggio è l'incontro col commissario CEE Mac Sharry al fine di poter discutere le modifiche da apportare al contratto di programma in questione per adeguarlo alla normativa comunitaria. L'incontro è del tutto informale, tanto che nessuno dei partecipanti, ovvero dei Ministri interessati (vedi dichiarazioni De Michelis e Misasi), è riuscito a spiegare in modo soddisfacente la veste dei principali protagonisti. Ma anche a voler ammettere che il Mac Sharry era delegato dalla Commissione e che il Pomicino prese parte all'incontro in quanto Ministro del bilancio e per difendere, come egli stesso ha affermato nel corso del suo interrogatorio, la posizione assunta dal nostro Paese in difesa dei principi di cui alla legge n. 64 del 1986, ciò che, ancora una volta, desta perplessità è che l'indagato abbia asserito di non essersi neanche posto il problema del possibile conflitto tra l'interesse dell'amico Ambrosio e quello pubblico di cui egli era istituzionalmente portatore.

Tali affermazioni sono incredibili, soprattutto ove si consideri che quella in esame fu la prima ed unica occasione in cui il Pomicino si recò in una sede comunitaria per tutelare gli interessi dello Stato (vedi sempre interrogatorio Pomicino). A ciò aggiungasi che sarebbe stato senz'altro più appropriato alla circostanza l'intervento del Ministro degli esteri, ovvero di quello per il Mezzogiorno, anzichè, come avvenuto, quello del Ministro del bilancio.

La presenza del Pomicino lungo tutto l'*iter* procedurale denota la funzione di sostegno e propulsione che lo stesso ebbe per superare tutti gli ostacoli via via frapposti al buon esito della pratica in questione. Detta funzione era indispensabile, poichè il progetto complessivo di cui al contratto di programma presentava numerosi e gravi difetti, così da subire vari ridimensionamenti strutturali (specialmente quanto alla im-

portazione, produzione e commercializzazione dell'amido) e patrimoniali (l'importo del finanziamento a carico dello Stato fu ridotto dalle iniziali lire 522,3 miliardi a lire 442 miliardi), sia a seguito delle osservazioni formulate dal MISM, sia nel corso dell'istruttoria, sia infine in occasione dell'avvio della procedura CEE. Tale comportamento, tenuto sia anteriormente che posteriormente alla entrata in vigore della legge 26 aprile 1990 n. 86, sembra integrare gli estremi del reato di cui agli articoli 324, 323 del codice penale; l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale è dimostrata dalla sostanziale inattuabilità del progetto che, tra l'altro, non ha ottenuto alcun finanziamento. Del resto, la stessa Commissione CEE, pur avendo ammesso la possibilità del finanziamento in esame con decisione 16 agosto 1991, ha espressamente osservato: «Gli aiuti progettati a favore della Italgrani falsano il normale gioco della concorrenza, riducendo i costi dei suoi investimenti industriali e conferendole un vantaggio rispetto agli altri produttori che non beneficiano di analoghi sostegni». A tali considerazioni va aggiunta quella dell'assenza della capacità imprenditoriale specifica in capo all'Ambrosio (e per lui alla società Italgrani), che risulta essere più che altro un commerciante di cereali e non un produttore degli stessi o di beni derivati.

Va dunque chiesta l'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro Pomicino nonchè del correo Ambrosio diretto beneficiario dell'utilità patrimoniale conseguente al comportamento del Ministro, per il seguente reato: delitto previsto e punito dagli articoli 110, 324, secondo comma, 323, comma 2, del codice penale perchè, il Pomicino quale Ministro del bilancio e della programmazione economica e vicepresidente del CIPI, in concorso con l'Ambrosio, *dominus* della Italgrani spa, partecipando, alla delibera CIPI del 12 aprile 1990 con la quale veniva approvato il contratto di programma di investimenti e ricerca proposto dalla Italgrani per ottenere finanziamenti dallo Stato per 522,3 miliardi; e successivamente, in data 5 ottobre 1990, nella qualità sopra indicata, recandosi a Bruxelles per agevolare la definizione della procedura aperta dalla Commissione CEE ai sensi dell'articolo 93 paragrafo 2 del Trattato CEE a proposito dei finanziamenti suddetti, abusava del suo ufficio e delle funzioni predette allo scopo di procurare all'Ambrosio un ingiusto vantaggio patrimoniale.

In Roma e altrove nelle date predette.

* * *

Per quanto attiene agli altri indagati, non sussistono elementi dei quali possa desumersi la loro responsabilità in ordine al reato sopra indicato. Le relative posizioni vanno dunque archiviate.

Nessun provvedimento va poi adottato in merito al reato di tentata truffa aggravata, prospettato dal Pubblico ministero nelle sue iniziali richieste, poichè al riguardo si è già pronunciato il GIP presso il Tribunale di Napoli, che ha emesso decreto di archiviazione in data 23 gennaio 1996 su conforme richiesta del Pubblico ministero. Nè in proposito sono intervenuti elementi nuovi che giustifichino una diversa decisione.

P.Q.M.

Visto l'articolo 8 Legge Costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 in parziale difformità delle richieste del Pubblico ministero,

RICHIEDE

al Senato della Repubblica l'autorizzazione a procedere nei confronti di Paolo Cirino Pomicino e Francesco Ambrosio in ordine al reato di cui sopra.

A tal fine ordina rimettersi la presente relazione e gli atti relativi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per la loro immediata trasmissione al Presidente del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale n. 1/89.

DISPONE

l'archiviazione nei confronti di Mariano Gabriele, Felice Casucci e Ray Mac Sharry, mandando alla Cancelleria per la trasmissione di copia del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma perchè ne dia comunicazione al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 8 comma IV della richiamata legge costituzionale; nonchè per la trasmissione della copia del provvedimento di archiviazione agli interessati.

Il Collegio

Il Presidente

(F.to MARIA ROSARIA EUFORBIO)

I Giudici

(F.to Stefano MESCHINI)

(F.to Aldo MARINELLI)